

Edizione di martedì 3 Marzo 2020

CASI OPERATIVI

Trasparenza delle erogazioni pubbliche: adempimenti e sanzioni
di **EVOLUTION**

IVA

Trattamento Iva del riaddebito di servizi tra soggetti intra-Ue
di **Clara Pollet, Simone Dimitri**

AGEVOLAZIONI

La rivalutazione delle partecipazioni e dei terreni nel 2020
di **Federica Furlani**

ADEMPIMENTI

Entro il prossimo 16 marzo la tassa annuale di vidimazione dei libri sociali
di **Luca Mambrin**

AGEVOLAZIONI

Il nuovo credito d'imposta per investimenti in innovazione tecnologica
di **Debora Reverberi**

CASI OPERATIVI

Trasparenza delle erogazioni pubbliche: adempimenti e sanzioni di **EVOLUTION**



In quali casi si applicano alle imprese gli obblighi di trasparenza delle erogazioni pubbliche, in cosa consistono e quali sono le sanzioni applicabili?

Le novità in materia di trasparenza delle erogazioni pubbliche, apportate dall'articolo 35 D.L. 34/2019 (c.d. "Decreto Crescita") all'articolo 1, commi da 125 a 129, L. 124/2017 e analizzate puntualmente nella nota congiunta Assonime e Cndcec del 06.05.2019, decorrono, per quanto concerne gli adempimenti pubblicitari, con riferimento all'anno 2018, e, con riferimento al regime sanzionatorio, dal 01.01.2020.



[CONTINUA A LEGGERE SU EVOLUTION](#)

IVA

Trattamento Iva del riaddebito di servizi tra soggetti intra-Ue

di Clara Pollet, Simone Dimitri



Con la [risposta n. 35 del 7 febbraio 2020](#) l'Agenzia delle entrate torna a trattare il **trattamento Iva delle prestazioni di servizi in ambito intracomunitario**, con particolare riferimento alle manifestazioni **fieristico-culturali e servizi ad esse connesse**.

Come noto la disciplina Iva della **territorialità delle prestazioni di servizi nelle operazioni B2B** è dettata, a livello interno, dall'[articolo 7-ter D.P.R. 633/1972](#), e, a livello comunitario, dagli [articoli 44 e 45 Direttiva 2006/112/CE](#).

Tali disposizioni prevedono che le **prestazioni di servizi c.d. generiche** si considerano **effettuate nel territorio dello Stato** quando sono rese a **committenti soggetti passivi Iva stabiliti nel territorio dello Stato** oppure quando sono rese a committenti non soggetti passivi da soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato.

Nell'istanza di interpello in argomento viene analizzata la seguente fattispecie. Un soggetto passivo Iva tedesco (istante) organizza una **conferenza in Italia** presso una Fondazione ivi stabilita; quest'ultima, dopo aver sostenuto i costi legati all'evento, **riaddebita al soggetto tedesco tutti i servizi logistici e organizzativi necessari**, quali **catering, traduzione simultanea, servizi tecnici, pulizia, copertura con tecnostruttura, segreteria amministrativa** ecc. In altri termini, la Fondazione italiana ha acquistato i descritti servizi da prestatori italiani (prestazioni assoggettate ad imposta nazionale) e li ha **rifatturati al soggetto tedesco, come operazione fuori campo Iva ai sensi dell'articolo 7-ter D.P.R. 633/1972**, riportando in fattura la dicitura "**inversione contabile**".

La manifestazione descritta viene inoltre **sponsorizzata da diverse aziende nazionali**; pertanto, la società istante, a sua volta, **emette fatture fuori campo Iva nei confronti delle società italiane sponsor dell'evento**, a copertura dei costi riferiti ai servizi anzidetti. I dubbi dell'interpellante concernono, come anticipato, il **corretto trattamento ai fini Iva delle varie prestazioni di servizi oggetto del riaddebito in partnership**.

Il parere fornito dall'Agenzia delle entrate **conferma la correttezza delle operazioni poste in essere dall'istante**, ribadendo in sintesi quanto **già affermato con la [circolare 37/E/2011](#)**.

I servizi consistenti nella **predisposizione di un seminario, di un *meeting*, di un evento**, al pari dei **servizi di allestimento di fiere ed esposizioni**, ai fini Iva sono considerati servizi generici; rientrano in tale categoria **anche le prestazioni di servizi rese a favore dei soggetti che organizzano l'evento, oltre a quelle connesse in modo diretto all'allestimento degli stand fieristici** (si pensi, ad esempio, alla **predisposizione degli impianti elettrici o idraulici per lo stand espositivo**).

Le prestazioni di servizi riaddebitate dalla Fondazione italiana al soggetto passivo tedesco, pertanto, vanno qualificate come **prestazioni generiche ed unitarie destinate all'organizzazione di un evento**, così come delineate dalla citata [circolare 37/E/2011](#), per cui trova applicazione la regola della rilevanza territoriale nel Paese del committente.

Trattandosi di un committente soggetto passivo comunitario (tedesco), il prestatore (soggetto passivo italiano) emette regolare fattura **ai sensi dell'articolo 7-ter e l'imposta viene assolta in Germania** (dal soggetto tedesco) **tramite applicazione del *reverse charge***.

Per quanto riguarda invece il **trattamento Iva dei servizi di sponsorizzazione**, resi dall'istante **nei confronti di aziende italiane**, le operazioni sono **rilevanti territorialmente in Italia** e devono essere assoggettate all'aliquota ordinaria, trovando applicazione [l'articolo 17, comma 2, D.P.R. 633/1972](#), secondo cui *“gli obblighi relativi alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato da soggetti non residenti nei confronti di soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato, compresi i soggetti indicati all'articolo 7-ter, comma 2, lettere b) e c), sono adempiuti dai cessionari o committenti. Tuttavia, nel caso di cessioni di beni o di prestazioni di servizi effettuate da un soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro dell'Unione europea, il cessionario o committente adempie gli obblighi di fatturazione e di registrazione secondo le disposizioni degli articoli 46 e 47 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331”*.

In quest'ultimo caso il **committente nazionale deve assolvere l'imposta in Italia tramite applicazione del *reverse charge***, a norma dell'[articolo 46 D.L. 331/1993](#), integrando la **fattura ricevuta** dal prestatore tedesco. L'operazione andrà riepilogata nel **modello INTRA 2- quater** (al superamento della soglia di 100.000 euro, in almeno uno dei 4 trimestri precedenti) e **nell'esterometro a cadenza trimestrale**.

Ai fini della **comunicazione delle operazioni transfrontaliere** si ricorda che il committente italiano deve **compilare esclusivamente il blocco DTR – Dati relativi alle fatture ricevute** – riportando i **le seguenti informazioni**:

- “Tipo Documento” TD11,
- “Natura operazione” N6,
- “Aliquota” e “Imposta” esponendo l'aliquota Iva e l'ammontare dell'imposta applicata,
- “Data Registrazione”, ossia la data in cui il documento è stato registrato dal

committente, vale a dire la data di integrazione della fattura.

AGEVOLAZIONI

La rivalutazione delle partecipazioni e dei terreni nel 2020

di **Federica Furlani**



La legge di Bilancio 2020 (L. 160/2019), ai [commi 693](#) e [694](#), ha previsto la **riapertura dei termini di rivalutazione delle partecipazioni non quotate e dei terreni**, modificando l'[articolo 2, comma 2, D.L. 282/2002](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 27/2003](#).

Persone fisiche, società semplici, enti non commerciali e soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia possono pertanto valutare, nel caso vi sia l'intenzione di procedere alla cessione di detti beni, la convenienza a perfezionare la **rivalutazione del costo o del valore di acquisto** delle **partecipazioni non quotate** e dei **terreni** posseduti alla data del **1 ° gennaio 2020** al di fuori del regime di impresa.

La **rideterminazione del valore** permette infatti di “**affrancare**” in tutto o in parte l'ammontare della plusvalenza latente, imponibile ai fini Irpef ([articolo 67, comma 1, lett. a – c-bis Tuir](#)), in modo da **ridurre il carico fiscale** per quei soggetti che hanno intenzione di provvedere alla **cessione** delle relative partecipazioni o terreni.

Per procedere alla **rivalutazione**, e quindi per poter utilizzare il valore “**rideterminato**”, in luogo del costo storico, è necessario:

- far predisporre, **entro il 30 giugno 2020**, una **perizia di stima** redatta da un **professionista abilitato** attestante il **valore della partecipazione al 1° gennaio 2020**;
- procedere, entro la stessa data, al **versamento dell'imposta sostitutiva, pari all'11%, sia per le partecipazioni (qualificate e non) che per i terreni**, tramite modello F24 (*codice tributo “8055”*) in un'unica soluzione oppure **rateizzare** l'importo fino ad un massimo di **tre rate annuali di pari importo**, alle seguenti scadenze:
- **prima rata: 30 giugno 2020**;
- **seconda rata: 30 giugno 2021**;
- **terza rata: 30 giugno 2022**.

Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli **interessi nella misura del 3%**

annuo, da versare contestualmente a ciascuna rata.

Rispetto alla precedente versione, di cui ai [commi 1053](#) e [1054 L. 145/2018](#), l'aliquota dell'imposta sostitutiva è **unica** e pari all'**11%**, mentre la rivalutazione "2019" per le partecipazioni non qualificate e per i terreni era **più vantaggiosa**, pari al 10% (ancora prima la misura del 2018 era unica e pari all'8%).

Ad esempio, un contribuente che detiene una **partecipazione non qualificata** pari al **15%** nella società Alfa Srl, valutata, da **apposita perizia alla data del 1 ° gennaio 2020, 30.000 euro**, dovrà corrispondere alla o dalle date prefissate, in caso di rateizzazione, un'**imposta sostitutiva pari a 3.300 euro**.

In base a quanto precisato dalla [circolare 47/E/2011](#), **la rivalutazione si considera perfezionata con il versamento dell'intera o della prima rata dell'imposta sostitutiva nei termini** sopra indicati, e da quel momento il contribuente può avvalersi immediatamente del nuovo valore di acquisto ai fini della **determinazione dell'eventuale plusvalenza** di cui all'[articolo 67 Tuir](#).

Nel caso di **versamento dell'intero importo** o della prima rata **oltre il termine** (30 giugno 2020), **la rivalutazione non può considerarsi perfezionata** e il contribuente non può utilizzare il valore rideterminato al fine di determinare l'eventuale plusvalenza, ma può **chiedere a rimborso quanto versato**.

In caso invece di **omesso versamento delle rate successive alla prima**, il contribuente può **regolarizzare** la violazione tramite l'istituto del **ravvedimento operoso**.

ADEMPIMENTI

Entro il prossimo 16 marzo la tassa annuale di vidimazione dei libri sociali

di Luca Mambrin



Entro il prossimo **16 marzo** i contribuenti devono far fronte anche al versamento della **tassa annuale di vidimazione dei libri sociali per l'anno 2020**.

Soggetti tenuti al versamento sono **tutte le società di capitali**, tra cui le s.p.a., le s.r.l. e le s.a.p.a ad **esclusione** di:

- società cooperative;
- società di mutua assicurazione;

le quali sono comunque tenute, per la numerazione e la bollatura di libri e registri, al pagamento della tassa di concessione governativa di € 67 per ogni 500 pagine o frazioni di 500 pagine;

- **società di capitali fallite** in quanto i libri ed i registri devono essere vidimati dal giudice delegato senza spese;
- i **consorzi tra imprese** che non abbiano assunto la forma di società consortili ([risoluzione n. 411461/1990](#));
- gli enti non economici, le **associazioni** e le **fondazioni di volontariato** (oltre che le imprese individuali e le società di persone).

Per quanto riguarda invece **le società in liquidazione** e le società sottoposte a **procedure concorsuali**, la [circolare 108/E/1996](#) ha precisato che tali soggetti sono **comunque tenuti al versamento**, sempre che permanga l'obbligo della tenuta dei **libri vidimati** (come ad esempio i libri sociali) nei modi previsti dal codice civile.

In caso di **trasferimento della sede sociale** e variazione della competenza di Uffici dell'Agenzia delle Entrate a cui effettuare il versamento con modello F24, la società che ha già provveduto

al versamento della tassa non è tenuta ad effettuare un altro versamento in quanto il trasferimento non impone una nuova numerazione e bollatura dei libri e registri sociali.

L'**ammontare** della tassa dovuta dipende dal valore **del capitale sociale o del fondo di dotazione al 1° gennaio** dell'anno per il quale si effettua il versamento, e ammonta a:

- **€ 309,87** se il capitale sociale o il fondo di dotazione **è inferiore** o uguale a 516.456,90 euro;
- **€ 516,46** se il capitale sociale o il fondo di dotazione **è superiore** a 516.456,90 euro.

Per la determinazione dell'importo dovuto si deve far riferimento al capitale sociale risultante **al 1° gennaio** dell'anno; pertanto **non assumono** rilevanza eventuali variazioni del capitale successive alla data del 1° gennaio 2020, variazioni che invece saranno rilevanti per la determinazione dell'importo dovuto per l'anno 2021.

Le modalità di versamento sono diverse a seconda che il versamento sia effettuato **per il primo anno** di attività o **per gli anni successivi**:

- **il versamento per l'anno di inizio attività** deve essere effettuato utilizzando il bollettino di c/c postale n. 6007 intestato a: "*Agenzia delle entrate – Centro operativo di Pescara – Bollatura numerazioni libri sociali*", prima della presentazione della dichiarazione di inizio attività ai fini Iva, su cui vanno riportati gli estremi di versamento;
- **il versamento per gli anni successivi** va effettuato, entro **il 16 marzo di ciascun anno**, utilizzando il modello F24, esclusivamente in modalità telematica, con il codice tributo "**7085 – Tassa annuale vidimazione libri sociali**", indicando, oltre all'importo, **l'anno per il quale il versamento viene eseguito**.

L'importo versato è **deducibile** ai fini delle imposte (Ires e Irap) e **può essere compensato** nel caso in cui il contribuente abbia dei **crediti compensabili con modello F24**, nel qual caso la delega di versamento dovrà essere presentata **esclusivamente utilizzando i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate** (Entratel/Fisconline).

Come precisato poi nella [risoluzione 170/E/2000](#) i pubblici ufficiali sono autorizzati a provvedere alla **bollatura e numerazione dei libri e registri delle società di capitali**, senza richiedere la ricevuta attestante l'avvenuto pagamento della relativa tassa, qualora i libri e i registri siano presentati prima dello scadere del termine previsto per il pagamento medesimo; infatti il controllo dell'avvenuto versamento dovrà essere effettuato, in un momento successivo, dall'Amministrazione finanziaria, anche in occasione di eventuali **accertamenti, verifiche o ispezioni** da parte degli organi preposti.

Nel caso di **omesso versamento**, come si evince dal sito internet dell'Agenzia delle entrate, **la sanzione amministrativa irrogabile varia dal 100 al 200%** della tassa medesima e, in ogni caso, non può essere inferiore a **103 euro**, come previsto dall'[articolo 9, comma 1, D.P.R. 641/1972](#).

È possibile ricorrere all'istituto del **ravvedimento operoso**, beneficiando di una riduzione della sanzione a seconda di quando venga effettuato il versamento.

Per il versamento dell'imposta e degli interessi va utilizzato il modello F24 (con il consueto codice tributo "7085"), mentre per il versamento della **sanzione** è necessario utilizzare il **modello F23** indicando il codice tributo "**678T**", il codice ufficio "**RCC**" e la **causale di versamento "SZ"**.

Infine si segnala che, secondo una parte della dottrina, **la corretta sanzione** da applicare in caso di omesso versamento è quella prevista dall'[articolo 13, comma 2, D.Lgs. 471/1997](#), **pari quindi al 30% dell'importo dovuto**. Tale differente interpretazione comporta una diversa riduzione della sanzione in caso di **ravvedimento operoso**.

AGEVOLAZIONI

Il nuovo credito d'imposta per investimenti in innovazione tecnologica

di Debora Reverberi

Master di specializzazione

LA GESTIONE DELLA CRISI D'IMPRESA DOPO L'INTRODUZIONE DEL NUOVO CODICE DELLA CRISI E DELL'INSOLVENZA

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

La Legge di Bilancio 2020, **riformando la disciplina del credito d'imposta R&S, ne ha ampliato l'ambito applicativo ad altre attività innovative.**

L'attuale quadro normativo prevede un **unico credito d'imposta in R&S, innovazione tecnologica (IT) e altre attività innovative**, diversamente modulato per intensità e massimali di spesa in funzione delle seguenti **tre categorie di attività ammissibili:**

- **attività di R&S**, secondo i medesimi criteri di classificazione della disciplina previgente dell'[articolo 3 D.L. 145/2013](#);
- **attività di IT**, anche finalizzata al raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0;
- **attività di design e ideazione estetica**, limitatamente ai settori del *Made in Italy* (tessile e della moda, calzaturiero, dell'occhialeria, orafa, del mobile e dell'arredo e della ceramica) e altri ulteriori settori da identificarsi con D.M. di imminente emanazione.

L'[articolo 1, comma 201, L. 160/2019](#) contiene **la disciplina del nuovo credito d'imposta in caso di investimenti**, effettuati nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2019, **in attività di IT**, a cui corrisponde un **credito d'imposta in misura pari al 6%** della relativa base di calcolo, **elevabile al 10% per fattispecie qualificate**, entro il **limite massimo di 1,5 milioni di euro di spese** ammissibili, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi:

Agevolazione	Credito d'imposta	Limite massimo di spesa ammissibile	Quote annuali
Credito d'imposta IT	6%	1,5 milioni di euro	3
<i>IT finalizzata ad un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0</i>	10%		

Rientrano nelle **attività di IT** quelle diverse dalla R&S, relative alla realizzazione di **prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati rispetto a quelli già realizzati o applicati dall'impresa**, tenendo conto dei principi generali e dei criteri contenuti nelle “*Linee guida dell'OCSE per la raccolta e l'interpretazione dei dati sull'innovazione tecnologica*” (c.d. Manuale di Oslo dell'OCSE).

Il [comma 201 dell'articolo 1 L. 160/2019](#) definisce espressamente cosa si intenda per prodotto o processo di produzione nuovo o sostanzialmente migliorato, identificandolo in un **bene materiale o immateriale o un servizio o un processo di produzione** che si differenzia, rispetto a quelli già realizzati o applicati dall'impresa, per almeno uno dei seguenti aspetti:

- **caratteristiche tecnologiche;**
- **prestazioni;**
- **eco-compatibilità;**
- **ergonomia;**
- **altri elementi sostanziali rilevanti nei diversi settori.**

La fonte primaria **esclude espressamente dal novero delle attività di IT ammissibili** al credito d'imposta le seguenti:

- **le attività di routine per il miglioramento della qualità** dei prodotti;
- le attività volte a differenziare i prodotti dell'impresa da quelli simili presenti sullo stesso mercato concorrenziale per **elementi estetici o secondari;**
- le attività per **l'adeguamento di un prodotto esistente alle specifiche richieste di un cliente;**
- le attività per il **controllo di qualità;**
- le attività per la **standardizzazione dei prodotti.**

Le attività di IT destinate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il **raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0** beneficiano di una **maggiorazione del credito d'imposta al 10%**, nel rispetto dello stesso limite massimo di 1,5 milioni di euro, eventualmente ragguagliato alla durata del periodo d'imposta se diversa dai dodici mesi.

È possibile applicare l'agevolazione a **molteplici investimenti in attività di IT** effettuati nel 2020, a condizione di operare una **separazione analitica dei progetti e delle spese per tipologia di attività** e nel rispetto del massimale di spesa.

L'imminente **decreto ministeriale del Mise conterrà i criteri per la corretta applicazione delle definizioni di IT**, in conformità coi principi utilizzati in ambito OCSE nel c.d. Manuale di Oslo.

Per quanto concerne **la determinazione della base di calcolo del credito d'imposta**, da assumersi al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti sugli stessi investimenti ammissibili, le spese devono rispettare **tre principi generali:**

- **effettività;**
- **pertinenza;**
- **congruità.**

Analogamente agli investimenti in attività di R&S, anche per l'IT sono previste categorie di **spese ammissibili, con maggiorazioni per spese particolarmente qualificate** in costanza di aliquota di credito d'imposta **e con inediti massimali** per le spese diverse dal personale e dai contratti *extra-muros*.

Le cinque categorie di investimenti ammissibili al credito d'imposta R&S, IT e altre attività innovative, **declinate alla particolare fattispecie di attività di IT** definita dall'[articolo 1, comma 201, L. 160/2019](#), sono dettagliate **nella seguente tavola sinottica con relativi limiti ed eventuali maggiorazioni:**

Tipologie di investimenti ammissibili	Concorso della spesa alla base di calcolo	Limite di spesa per ciascuna tipologia	2020 Aliquota di credito d'imposta	Limite complessivo
a) Spese del personale:	100%	n.d.	6%	1,5 milioni di euro
– lavoratori subordinati			(10% per transizione ecologica o innovazione digitale 4.0)	
– lavoratori autonomi				
– collaboratori				
di cui spese di giovani neo-assunti qualificati	150%	n.d.		
b) Spese per beni materiali mobili e software	100%	30% spese lettera a)		
c) Spese per contratti <i>extra-muros</i>	100%	n.d.		
d) Servizi di consulenza ed equivalenti	100%	20% spese lettera a)		
e) Materiali, forniture, altri prodotti analoghi	100%	30% spese lettera a) ovvero 30% spese lettera c)		

La prima categoria di investimenti ammissibili, di cui alla lettera a) dell'[articolo 1, comma 201, L. 160/2019](#), **comprende le spese *intra-muros* del personale**, indipendentemente dalla forma contrattuale (titolari di rapporto di lavoro subordinato o autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato), direttamente impiegati nelle attività di IT svolte internamente all'impresa, **nei limiti del loro effettivo impiego.**

È previsto, nell'ambito delle spese della lettera a), **il concorso maggiorato alla formazione della base di calcolo del credito d'imposta al 150% per le spese del personale relative a soggetti** che soddisfino contestualmente i seguenti requisiti:

- età non superiore a 35 anni;
- al primo impiego;
- in possesso di un **titolo di dottore di ricerca o iscritti a un ciclo di dottorato** presso un'università italiana o estera o in possesso di una **laurea magistrale in discipline tecniche o scientifiche** secondo la classificazione UNESCO Isced;
- assunti con contratto di lavoro **subordinato a tempo indeterminato**;
- impiegati **esclusivamente in attività di IT**;
- impiegati presso **laboratori e altre strutture di ricerca situate nel territorio dello Stato italiano**.

La seconda categoria di investimenti ammissibili, di cui alla lettera b) dell'[articolo 1, comma 201, L. 160/2019](#), comprende le spese *intra-muros* per beni materiali mobili e *software* utilizzati nei progetti di IT anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota.

Le voci di costo ivi incluse, nei limiti dell'importo deducibile dal reddito d'impresa e della quota imputabile all'effettivo utilizzo in attività di IT, sono, nello specifico:

- le quote di ammortamento;
- i canoni di locazione finanziaria;
- i canoni di locazione semplice;
- le altre spese relative ai beni materiali mobili;
- le altre spese relative ai *software*.

Le spese della lettera b) sono soggette ad un **limite massimo complessivo pari al 30% delle spese del personale della lettera a)**.

La terza categoria di investimenti ammissibili, di cui alla lettera c) dell'[articolo 1, comma 201, L. 160/2019](#), comprende le spese *extra-muros* per contratti stipulati con soggetti terzi all'impresa: i contratti stipulati **infragruppo**, in base alla nozione di controllo e collegamento dell'[articolo 2359 cod. civ.](#) comprensiva dei soggetti diversi dalle società di capitali, **si riqualificano come attività *intra-muros***, analogamente alla previgente disciplina del credito R&S, di cui all'[articolo 3 D.L. 145/2013](#).

Il **oggetto commissionario** dell'attività, sia esso indipendente o appartenente al medesimo gruppo, deve essere **fiscalmente residente o localizzato in Italia o in altri Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo (SEE) o in Stati di cui al D.M. 04.09.1996** con i quali è attuabile lo scambio di informazioni ai sensi delle convenzioni per evitare le doppie imposizioni sul reddito.

La quarta categoria di investimenti ammissibili, di cui alla lettera d) dell'[articolo 1, comma 201, L. 160/2019](#), comprende le spese *extra-muros* per **servizi di consulenza e servizi equivalenti inerenti alle attività di IT ammissibili**, con l'unico requisito che i prestatori di servizi siano fiscalmente residenti o localizzati in Italia o in altri Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti al SEE o in Stati compresi nell'elenco di cui al **D.M. 04.09.1996**.

In tal caso è previsto un **limite di spesa complessivo** del **20%** delle spese del personale di cui alla lettera a).

Infine **la quinta ed ultima categoria di investimenti ammissibili, di cui alla lettera e)** dell'**articolo 1, comma 201, L. 160/2019**, comprende le **spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi** impiegati nei progetti di IT ammissibili, **anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota.**

Il **limite di spesa complessivo** previsto ammonta:

- al **30%** delle spese del personale di cui alla lettera a);

ovvero

- al **30%** delle spese per contratti di cui alla lettera c).